

in materia di sicurezza e lotta antimafia e, in tale contesto, ha disposto l'obbligo di conformarsi alle disposizioni sulla tracciabilità recate dagli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle more della definizione delle direttive sul monitoraggio finanziario, ma ha altresì esplicitamente previsto l'assunzione — da parte di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione dell'opera — dell'obbligo di adeguarsi alle suddette direttive che il CIPE medesimo avrebbe dettato per la fase a regime.

In altri termini il soggetto aggiudicatario doveva recepire, nel contesto del protocollo di legalità, le indicazioni formulate dal CIPE sulla base delle linee guida elaborate dal CCASGO.

Ciò premesso, nell'ambito della categoria sopra enucleata (contratti stipulati sulla base degli esiti di gare bandite prima della pubblicazione dell'adottanda delibera CIPE) può effettuarsi una distinzione a seconda che gli aggiudicatari abbiano sottoscritto (o fossero tenuti a sottoscrivere in base alle previsioni della *lex specialis* di gara) o meno il protocollo di legalità con cui si sono impegnati a rispettare le direttive che il CIPE avrebbe impartito ai sensi del richiamato art. 176 del Codice dei contratti pubblici.

1. Stipula di protocollo di legalità con obbligo di adeguarsi a direttive CIPE.

Nel caso all'esame a carico della stazione appaltante grava l'obbligo di stipulare con il soggetto aggiudicatario — entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE — apposito protocollo operativo secondo il citato prototipo accluso alle presenti linee guida — da adeguare secondo le indicazioni di cui alle note 8, 9 e 12 del prototipo stesso — e di trasmettere, entro sette giorni dalla stipula, copia di detto protocollo al CCASGO ed al DIPE.

Qualora non si addivenga alla stipula del protocollo per fatto imputabile all'aggiudicatario, il soggetto aggiudicatario, considerate le circostanze del caso concreto e tenuto conto dello stato di esecuzione del contratto, assume le conseguenti determinazioni di competenza, anche ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento.

2. Mancata stipula di protocollo di legalità con obbligo di adeguarsi a direttive CIPE.

Nel caso in cui gli aggiudicatari non abbiano a suo tempo sottoscritto il protocollo di legalità o abbiano sottoscritto protocolli che non includano il menzionato obbligo di conformarsi alle direttive CIPE sul monitoraggio finanziario, va previsto, a carico della stazione appaltante, l'obbligo di stipulare con il soggetto aggiudicatario — entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE — apposito protocollo operativo secondo il citato prototipo accluso alle presenti linee guida, modificato come sopra indicato, e di trasmettere, entro sette giorni dalla stipula, copia di detto protocollo al CCASGO ed al DIPE.

Qualora non si addivenga alla stipula del protocollo per fatto imputabile all'aggiudicatario, soggetto aggiudicatario, considerate le circostanze del caso concreto e quali misure adottare, rendendole note alla prefettura competente, al CCASGO e al DIPE.

3. Verifiche delle prefetture.

In entrambe le fattispecie sopra considerate prefetto competente per territorio procederà a vigilare che gli adempimenti previsti vengano assolti in termini per tutte le infrastrutture strategiche rientranti nell'ambito di sua competenza e la cui realizzazione sia affidata ad imprese che si trovino nella situazione rappresentata. Nell'ipotesi in cui non si addivenga alla stipula del protocollo entro il termine indicato, il prefetto, dopo essersi attivato per superare le eventuali criticità del caso e dopo aver valutato le motivazioni addotte dal soggetto aggiudicatario a giustificazione della mancata stipula, ne dà comunicazione al CCASGO e al DIPE.

MINISTERO DELL'INTERNO

COMITATO DI COORDINAMENTO
PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

PROTOCOLLO OPERATIVO

PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO
RELATIVO AL PROGETTO

(CUP))

Tra:

..... (nota 1), nella persona di, che sottoscrive il presente protocollo nella qualità di (nota 2);

..... (nota 3) nella persona di (nota 2), sig.;

Premesso:

che l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto che, per le opere di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, il controllo dei flussi finanziari previsto dall'art. 176 del medesimo decreto legislativo venga effettuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45, statuendo che per i contratti già stipulati l'adeguamento alle suddette indicazioni debba essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e demandando al Comitato di aggiornare le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con delibera adottata ai sensi del suddetto art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006;

che nella seduta del il CIPE, su proposta del CCASGO, ha emanato, con la delibera n. adottata ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, direttive finalizzate ad aggiornare le modalità del monitoraggio finanziario stabilite con delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, tra l'altro:

individuando, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo operativo, gli obblighi che le imprese comunque coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura strategica considerata debbono assumere;

identificando le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere tramite rinvio al documento tecnico denominato «Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario», pubblicato nell'apposita sezione del portale CBI www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema dal 2009 a supporto dei consorziati (nota 4);

prevedendo che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati Monitoraggio delle grandi opere (di seguito banca dati MGO) le informazioni di cui sopra (nota 4);

procedendo all'istituzione, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), di apposito gruppo di lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi informativi e che è composto di rappresentanti del DIPE stesso, della Direzione investigativa antimafia (DIA), della segreteria tecnica del CCASGO, dell'ABI, del consorzio CBI e dei gestori informatici della banca dati;

prevedendo che il DIPE — che ha il compito della gestione e manutenzione della banca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato — renda accessibili le informazioni contenute in detta banca al Ministero dell'interno, CCASGO e D.I.A. e — per quanto di competenza — ai gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, alla stazione appaltante o al contraente generale o concessionario (nota 5);

che (nota 6) (di seguito «Opera») è incluso/a nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;



che il progetto preliminare dell'opera è stato approvato dal CIPE con delibera n. del (Gazzetta Ufficiale n. .../.....) e che il progetto definitivo è stato approvato con delibera n. del (Gazzetta Ufficiale n. .../.....) (nota 7) (nota 8), tutto ciò premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate, concordano sul fatto

Convengono:

Art. 1.
Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.

Art. 2.
Conti dedicati

1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi all'opera le imprese rientranti nella filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva all'opera stessa tramite indicazione del relativo CUP, sul quale/sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento medesimo.

2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto corrente/i conti correnti dedicati entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa all'opera (nota 9) ovvero a convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera stessa eventuali conti già attivati e a trasmettere alla stazione appaltante (nota 10), per il successivo invio al DIPE, l'IBAN del conto e le generalità della persona autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto.

Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che provvederà ad informare il DIPE.

3. Ai fini del presente protocollo si intende per «filiera delle imprese» il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo — anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale — nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre al contraente generale o al concessionario non a totale partecipazione pubblica, l'appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali: a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegate alla realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale — come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura — che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, e sono comprese nella «filiera» anche le società affidatarie infragruppo della società concessionaria.

Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l'opera in questione: a esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti «comuni», non realizzati appositamente per l'opera in questione, o acquisti servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.

Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti).

Non rientra ovviamente nella filiera l'amministrazione pubblica aggiudicatrice, sulla quale grava però l'obbligo di apporre il CUP su tutti i mandati di pagamento a favore del primo operatore economico della filiera in modo da consentire al DIPE di rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE (nota 11).

Eventuali incertezze operative sulla riconducibilità di singole aziende alla filiera potranno essere segnalate, anche per via informatica, al gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di cui in premessa.

4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA), bancario o postale (salvo le eccezioni di cui ai seguenti commi 6) e 7).

5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi punti 6 e 7), all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO espressamente individuate ed autorizzate (vedi quadro A dell'allegato 1), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento.

6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fidejussioni i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

7. Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l'utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa: più specificatamente per «piccole spese giornaliere» s'intendono spese non solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall'impresa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da indicare è A10 «costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere».

8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento, il conto corrente dedicato può essere movimentato solo:

- con giroconti/girofondi,
- per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto stesso,
- per movimenti di cash pooling, se debitamente rendicontati;
- per l'addebito di SDD (Sepa Direct Debt), effetti e simili, collegati comunque all'intervento,
- per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese relative.

Art. 3.
Lettera di manleva

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, si impegnano altresì ad autorizzare, tramite rilascio di apposita «lettera di manleva», gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al DIPE (nota 4):

(a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati «a evento», oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all'intervento, l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato 1 al presente atto) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere



riportata la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:

- il CUP dell'intervento,
- la causale MGO (di cui all'allegato 1),
- il codice IBAN del conto addebitato;

(b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito, provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.

2. La «lettera di manleva» deve essere inviata entro il termine di cui al precedente punto 2.2 e comunque prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente.

Nei successivi cinque giorni l'impresa provvederà ad informare il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori in merito all'invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio

Art. 4.

Procedure di alimentazione dei dati

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, comunicano alla stazione appaltante (nota 10) gli estremi identificativi di cui all'allegato 2 o, nell'ipotesi che sia già istituita l'anagrafe degli esecutori ai sensi del protocollo di legalità, i dati mancanti.

Il soggetto preposto alla tenuta della suddetta anagrafe comunica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato 2 al DIPE.

Le imprese di cui sopra si impegnano altresì ad informare tempestivamente il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che a sua volta comunica tali dati al DIPE, in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.

2. La stazione appaltante (nota 1) provvederà a informare tempestivamente il DIPE in merito agli ordinativi di pagamento che emetterà, segnalando CUP, data, nome e IBAN della società/impresa beneficiaria e importo. Darà altresì comunicazione al DIPE dell'avvenuto pagamento.

Art. 5.

Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario

1. L'impresa aggiudicataria s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella realizzazione dell'opera si conformi agli obblighi di cui al presente protocollo.

2. In particolare l'impresa aggiudicataria si adopererà affinché tutti i soggetti della «filiera» sottoscrivano copia del presente protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori (nota 12) analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire — a loro volta — le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.

3. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio sub contraente o fornitore.

Art. 6.

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010 sono previste le sanzioni sotto indicate, fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario.

In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, verrà irrogata una penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:

a) sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale forma di tracciamento finanziario, e soggetti all'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo maggior danno:

la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, punto 2 o il mancato invio della «lettera di manleva» entro il medesimo termine;

il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti;

l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il conto corrente dedicato;

b) la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente o di conti correnti «dedicati» o il mancato invio della «lettera di manleva» nel periodo compreso tra la scadenza del termine di cui all'art. 2.2 ed il termine previsto alla precedente lettera a) comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento;

c) la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione;

d) il mancato invio al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori di indicazioni che non consenta il monitoraggio finanziario comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille;

e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;

f) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente protocollo comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione.

Le suddette violazioni, se ripetute per più di due volte, comportano — previa diffida della stazione appaltante (nota 1) ad adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo entro i successivi trenta giorni — la risoluzione del contratto. Anche in tal caso alla risoluzione è associata l'applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Nel contratto di affidamento dell'opera e nei subcontratti dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3, lettera a) e 4 del presente punto. La mancata inclusione di detta clausola comporterà la nullità dell'atto.

2. Il soggetto aggiudicatario (nota 1) pone a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale, le penali applicate ai sensi del 2° comma, della lettera a) del 3° comma e del 4° comma del punto 6.1.

La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi delle altre lettere del richiamato punto 6.1 sono destinate all'incremento della sicurezza dell'opera e a far fronte ai costi delle attività di monitoraggio secondo un programma che la stazione appaltante, sentito il contraente generale o il concessionario (nota 5), sottoporrà all'approvazione del gruppo di lavoro e nel quale verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per quantificare il costo medesimo.

Dopo il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera, la stazione appaltante (nota 1) rendiconta al gruppo di lavoro sull'utilizzo delle somme in questione. L'eventuale saldo viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai sensi dell'art. 36, comma 5, del citato decreto-legge n. 90/2014.

Art. 7.

Il procedimento sanzionatorio

Il contraente *in bonis* che, anche su segnalazione, abbia notizia che la controparte è incorsa in una delle violazioni sopra sanzionate provvede a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante, al contraente generale o concessionario, alla Direzione investigativa antimafia, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio dante causa.



La stazione appaltante invia formale contestazione al contraente indicato quale autore della violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione di controdeduzioni. Eventuali cause giustificative prospettate dalla parte inadempiente sono valutate da detta stazione appaltante che, sentiti i rappresentanti del soggetto aggiudicatario, stabilisce se sussistono i requisiti per l'applicazione della relativa penale, comunicando al contraente *in bonis*, ai suoi danti causa, al contraente generale o concessionario ed alla Direzione investigativa antimafia le proprie decisioni.

Se la sanzione irrogabile è la penale prevista alle lettere da b) a) f) del precedente punto 6.1, la stazione appaltante trattiene il relativo importo sul primo SAL successivo alla conclusione dell'istruttoria. Il contraente generale o concessionario tratterrà, a sua volta, l'importo della penale dal compenso dovuto all'appaltatore capofila della specifico filone della «filiera» che ricomprende l'impresa inadempiente e così via in modo che l'importo in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente. L'ammontare delle penali resta così nella disponibilità della stazione appaltante, cui è affidato in custodia e che l'accantona su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilità separata.

La stazione appaltante ha l'obbligo di indicare in ogni stato di avanzamento dei lavori, in un'apposita partitura del certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di competenza del SAL medesimo e dovrà dare evidenza, nel quadro economico dell'opera, delle penali via via applicate ai sensi dei precedenti commi.

Se la sanzione applicabile è la risoluzione del contratto ai sensi del 2° comma, della lettera a) del comma 3 o del 4° comma del punto 6.1 e se la stazione appaltante, espletata la procedura prevista al 2° comma del presente punto, reputa sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, tale risoluzione avviene automaticamente mediante attivazione della clausola risolutiva espressa da parte del contraente *in bonis*, previa comunicazione della decisione della stazione appaltante effettuata, oltre allo stesso contraente *in bonis*, al contraente generale o concessionario e alla Direzione investigativa antimafia con lettera raccomandata con AR (nota 13).

Art. 8.
Vigilanza

La stazione appaltante (nota 1) vigila sull'attuazione del presente protocollo, comunicando al CCASGO e al gruppo di lavoro intervenuti casi di violazioni, ed è responsabile dell'esattezza dei dati conferiti al DIPE in merito alle imprese della filiera.

Art. 9.
Efficacia e durata del protocollo

Le disposizioni del presente protocollo si applicano a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e per tutta la durata dei lavori di realizzazione dell'opera, sino al collaudo definitivo.

Data e firme

—

NOTE

1. Inserire gli estremi della stazione appaltante o — ai sensi del punto C 1.1 della delibera ex art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 — della concessionaria, se a totale partecipazione pubblica.
2. Indicare la carica rivestita nell'ambito dell'impresa.
3. Inserire la denominazione del soggetto aggiudicatario.
4. Nell'eventualità che l'impresa accenda il conto dedicato presso intermediari bancari non aderenti al consorzio CBI segnalerà la sua scelta al gruppo di lavoro, che provvederà a fornire le istruzioni necessarie.

5. Se la realizzazione dell'opera non è affidata a contraente generale né a concessionario non rientrante nella fattispecie di cui alla nota 1, i richiami sono da considerare riferiti all'appaltatore.

6. Specificare l'intervento oggetto del protocollo ed indicare il relativo CUP, nonché l'eventuale articolazione in lotti contrassegnati da CUP diversi.

7. Depennare la parte che non interessa e citare eventuali delibere CIPE concernenti altri aspetti quale il parziale finanziamento dell'opera.

8. Nei protocolli stipulati con riferimento a contratti sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 90/2014 inserire, nelle premesse:

a) che (vedi precedente nota 3) è risultato aggiudicatario della gara per la realizzazione e gestione della suddetta opera sulla base di gara indetta il ed ha sottoscritto il relativo contratto in data

b) che in data tra la prefettura di, e l'aggiudicatario è stato stipulato il protocollo di legalità previsto dal menzionato art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (se tale stipula è intervenuta).

9. Nei protocolli concernenti i contratti di cui alla precedente nota 8 prevedere che l'apertura del conto/dei conti dedicati o la conversione dei conti esistenti in conti dedicati in via esclusiva all'opera debba avvenire entro trenta giorni dalla stipula del protocollo (che dovrà intervenire, ai sensi della disciplina transitoria di cui alle linee guida approvate ai sensi del comma 3 dell'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera stessa) e comunque prima che vengano effettuate ulteriori movimentazioni finanziarie dopo detta stipula.


10. Citare, in luogo della stazione appaltante, il contraente generale o il concessionario, se abilitato alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori ai sensi della delibera n. 58/2011: di seguito, nello schema si fa riferimento al «soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori».

11. Stralciare la parte in corsivo se la stazione appaltante non è un'amministrazione pubblica.

12. Nei protocolli di cui alla precedente nota 8 inserire, all'art. 5, comma 2, rigo 4°, dopo le parole «nei subcontratti e nei contratti con fornitori», l'inciso «anche in essere e ancora attivi».

13. Se ricorre la fattispecie di cui alla nota 1, le funzioni della stazione appaltante vengono svolte dal concessionario a totale partecipazione pubblica, mentre — in assenza della figura del contraente generale e del concessionario di cui alla precedente nota — le comunicazioni loro riferite sono effettuate all'appaltatore.

Qualora l'intervento venga realizzato mediante ricorso alla finanza di progetto, senza alcuna forma di contribuzione pubblica neanche tramite assegnazione di «misure di defiscalizzazione» o riconoscimento di «credito d'imposta», gli adempimenti della stazione appaltante in tema di valutazione delle infrazioni sanzionabili con penali e di applicazione delle penali stesse, secondo la procedura delineata nel prototipo di protocollo, sono effettuati dall'aggiudicatario, che provvederà a versare i relativi importi sul proprio conto corrente, facendone oggetto di contabilità separata e destinandoli secondo le indicazioni del prototipo stesso.



MINISTERO DELL'INTERNO

COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

PROTOCOLLO OPERATIVO
ALLEGATI TECNICI

ALLEGATO I

Schema delle causali MGO da utilizzare nei bonifici SEPA


Quadro 1: pagamenti a favore di conti non dedicati

Codice	Causale
1A	Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati)
1B	Manodopera (emolumenti a operai)
1C	Personale distaccato
1D	Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti, pubblicità, canoni per utenze e affitti)
1E	Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all'atto dell'acquisto)
1F	Consulenze generiche (legali, amministrative, tributarie e tecniche)
1G	Gestori e fornitori di pubblici servizi
1H	Espropri (pagamento indennizzi)
1M	Giroconti e girofondi
1N	Costituzione dei fondi cassa per piccole spese giornaliere di cantiere
1O	Pagamenti per interferenze
1P	Factor e cessione crediti (*)

Quadro 2: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati

Codice	Causale
2A	Committenti (affidatari e subaffidatari)
2B	Affidamenti lavori
2C	Scavo e movimento terra
2D	Smaltimento terra
2E	Smaltimento rifiuti
2F	Servizi di ingegneria, architettura e altri specifici esclusivamente dedicati all'opera monitorata
2G	Noleggi a freddo
2H	Noleggi a caldo
2M	Forniture di ferro
2N	Forniture di calcestruzzo/cemento
2O	Forniture di inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere)
2P	Altre forniture specifiche esclusivamente dedicate all'opera monitorata
2R	Trasporti (tutti)
2S	Guardiania
2T	Mensa cantiere
2U	Pulizie cantiere
2V	Altre spese di cantiere a fronte di esigenze prevedibili

(*) Il pagamento dell'impresa «cliente» alla società factor o all'istituto di credito avviene verso conti correnti non dedicati; il pagamento della società di factor e dell'istituto di credito all'impresa «fornitrice» avviene verso conti correnti dedicati.



ANAGRAFICA IMPRESE				
COLONNA	DESCRIZIONE	DOMINIO	OBBLIGATORIO	
	CUP	Codice CUP	TESTO	SI
FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	Ragione Sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	codice fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo della sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. <i>(laddove presente)</i>	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca su cui	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	INDIRIZZO EMAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CLIENTE	RAGIONE SOCIALE	Ragione Sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	codice fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo della sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. <i>(laddove presente)</i>	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca su cui	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	INDIRIZZO EMAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CONTRATTO		Codice identificativo di gara <i>(utile se un progetto è realizzato con più gare)</i>	TESTO	SI
	CIG		TESTO	SI
	CONTRATTO	Codice contratto	TESTO	SI
	DESCRIZIONE	descrizione del contratto	TESTO	SI
	DATA INIZIO	data inizio validità del contratto	DATA	SI
	DATA FINE	data fine validità del contratto	DATA	NO
	DATA RISOLUZIONE	data risoluzione del contratto	DATA	NO
IMPORTO	importo del contratto €	NUMERO (CON 2 DECIMALI)	SI	
MANLEVA	FLAG	indica presenza lettera manleva (S/N)	TESTO	SI
	DATA LETTERA	data invio lettera manleva	DATA	SI*
	NOTE	NOTE GENERALI	TESTO	NO

* PER FLAG = S

